



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 16.04.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di Gara sig. Rosolino IACO', comunicato relativo all'incontro tra la squadra ASD Accademia e la squadra del Kursal-Thema nella 5^a giornata di ritorno del girone B Campionato Regionale Piemonte a squadre 1^a, 2^a, 3^a cat. 2017-2018 disputatosi in Rivoli (TO);
- nel predetto esposto si segnalava che *"[omissis] ma aveva saputo che a causa di quasi la totalità di giocatori componenti la squadra erano assenti, ognuno per vari motivi e che di fatto non avevano giocato [omissis] che non avendo un numero adeguato di giocatori (a sua interpretazione 2/3 non sufficienti per l'incontro) quindi ha deciso di telefonare al capitano della squadra avversaria (KURSAL-THEMA) sig. Ariemma Francesco, e gli comunicava di non presentarsi e di non andare in quanto non si sarebbe giocato, per contro da questi gli viene*

risposto che loro (Kursal-Thema) comunque si sarebbero presentati in sede di gioco [omissis] il risultato dell'incontro in discussione non è stato ufficializzato nel calendario per la classifica ed è stato messo in SUBIUDICE, in attesa di decisione da parte del Giudice Sportivo”;

- venivano inviate, unitamente, al comunicato di cui sopra anche le dichiarazioni dei capitani delle due squadre ASD Accademia e la squadra del Kursal-Thema;

Considerato che:

- l'art. 84, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative: a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; [omissis] d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara”;*
- l'art. 20 del Regolamento del 7° Campionato Regionale a squadre di 1^a 2^a e 3^a Categoria 2017 - 2018 del Comitato Regionale Piemonte FIBIS prevede che: *“qualora una squadra non si presentasse, l'incontro sarà considerato vinto col punteggio di 5 a 0 per la squadra avversaria e la squadra assente sarà penalizzata con un'ammenda di Euro 100,00”;*
- i fatti accaduti sono confermati dalle dichiarazioni pervenute a questo Organo di Giustizia che non lasciano dubbio alcuno sulle modalità e sulle loro verifiche;



- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Pur stigmatizzando il comportamento emerso da parte della squadra ASD Accademia che non ha correttamente comunicato la loro defezione all'incontro, ma ha, seppur in buona fede, solo comunicato la propria assenza al Capitano della squadra avversaria e non al Direttore di Gara, nessun rimprovero può essere mosso alla squadra Kursal-Thema che si è presentata per disputare la partita.

Il non essersi presentati per disputare l'incontro configura la fattispecie prevista dall'art. 20 del Regolamento del 7° Campionato Regionale a squadre di 1^ 2^ e 3^ Categoria 2017 – 2018 del Comitato Regionale Piemonte FIBIS.

Non essendosi presentati per disputare la partita ha posto la ASD Accademia in una posizione non tutelabile e passiva di censura, non solo dal punto di vista del risultato sportivo ma anche sanzionatorio come previsto dal predetto articolo, stante che il regolamento della competizione non lascia spazio ad altre interpretazioni se non quella di assegnare la vittoria a tavolino alla squadra della Kursal-Thema;

I risultati vanno, pertanto, omologati con il punteggio finale di 5-0 per la squadra Kursal-Thema ed alla ASD Accademia dovrà essere comminata l'ammenda di € 100,00.

P.Q.M.

Visto l'art. 84 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale ed art. 20 del Regolamento del 7° Campionato Regionale a squadre di 1^ 2^ e 3^ Categoria 2017 – 2018 del Comitato Regionale Piemonte FIBIS;



il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- omologa i risultati relativi all'incontro relativo all'incontro tra squadra Kursal-Thema e la squadra ASD Accademia nella 5^a giornata di ritorno del girone B Campionato Regionale Piemonte a squadre 1^a, 2^a, 3^a cat. 2017-2018 disputatosi in Rivoli (TO) assegnando la vittoria con il punteggio di 5-0 per la squadra del Kursal-Thema;

- condanna, ai sensi del 20 del Regolamento del 7° Campionato Regionale a squadre di 1^a 2^a e 3^a Categoria 2017 – 2018 del Comitato Regionale Piemonte FIBIS, la squadra ASD Accademia al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato ASD Accademia la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è




ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato ASD Accademia.

Così deciso in Alba il 18 aprile 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written in a cursive style.